

CONVENZIONE TRA L' AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT) E L'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD (ATS) PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI

L'Autorità Idrica Toscana (di seguito anche solo AIT), con sede in Firenze, Via Verdi n.16 (c.f. 06209860482), rappresentata dal Dott. Alessandro MAZZEI, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente pubblico medesimo, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Autorità;

E

L'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (di seguito anche solo ATS), con sede legale in Siena, via della Pace n. 37/9, località Renaccio, P.I. 92058220523, rappresentata ai fini del presente atto dall'Ing. Enzo TACCONI, quale Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente pubblico medesimo, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Autorità;

Premesso che:

Con L.R. Toscana 28/12/2011, n.69:

i.sono state istituite: l'Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale toscana per il servizio idrico integrato e l'Ato Toscana Sud (ATS) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto;

ii.l'AIT e l'ATS hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

iii. l'AIT e l'ATS svolgono funzioni di regolazione omogenee pur nell'ambito di servizi diversi;

iv. l'AIT e l'ATS applicano, per quanto attiene alle norme ordinamentali che regolano il funzionamento dei servizi di carattere generale, quali contabilità, gestione risorse umane, protocollo e segreteria, la stessa normativa;

Considerato che:

- l'ATS e l'AIT hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione del servizio paghe e contributi a partire dall'anno 2018, prorogata e rinnovata da ultimo con scadenza 31/12/2024;
- l'AIT è un soggetto competente a svolgere tale servizio, considerata l'esperienza maturata nel settore e la possibilità di mettere a disposizione le proprie competenze nei confronti di un soggetto che svolge funzioni omogenee all'interno del territorio regionale, ai sensi di quanto indicati nella L.R. n. 69/2011 richiamata in premessa;
- il vigente Regolamento di Organizzazione dell'AIT prevede la possibilità di stipulare Accordi/convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati finalizzati a rendere disponibili le professionalità acquisite dal personale dell'AIT;
- l'ATS ha trasmesso la volontà di prosecuzione della convenzione per lo svolgimento servizio di tenuta paghe e relativi adempimenti, tra cui quelli contributivi e previdenziali
- **Atteso che** l'art. 43 della L. 449/1997, al comma 3 stabilisce che *"Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti,*

dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio”;

Richiamato il vigente Regolamento di AIT che disciplina le modalità ed i criteri per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione l'AIT si impegna a svolgere in favore dell'ATS i servizi di gestione, elaborazione dei cedolini stipendiali del personale dipendente ed i connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali, nel rispetto dei termini ed alle condizioni di seguito indicati, nonché dei documenti che l'ATS fornirà di volta in volta all'AIT.

2. La fornitura comprende i seguenti servizi:

- elaborazione buste paghe mensili comprensivi di: elaborazione F24EP. Elaborazione ed invio INPS flusso mensile retributivo UNIEMENS, conteggio ore di

straordinario, gestione pratiche di maternità, ferie spettanti usufruite e da usufruire;

- accantonamento quota TFR, riepilogo costi mensili, prospetti contabili per

centri di costo; elaborazione delle mensilità supplementari;

- elaborazione modello annuale CU e relativa trasmissione telematica;

- elaborazione della dichiarazione annuale INAIL e IRAP. Elaborazione e

trasmissione del modello 770 semplificato per i sostituti d'imposta;

- gestione delle comunicazioni ai centri per l'impiego;

- supporto nella redazione del Conto Annuale del personale.

Art.3

Oneri a carico delle parti derivanti dalla Convenzione

1. Nell'ambito della presente Convenzione, l'AIT si impegna:

- a porre in essere tutte le misure finalizzate alla corretta gestione delle attività

di elaborazione del cedolino e predisposizione dei dati per il pagamento, compresi

gli adempimenti fiscali e previdenziali;

- ad attuare tutte le misure finalizzate alla corretta gestione dell'instradamento dei

flussi verso soggetti terzi (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail);

- in caso di anomalie e/o problemi operativi nell'erogazione dei Servizi, assicurare

adeguati livelli di assistenza;

- qualora si verificassero circostanze tali da ostacolare il normale svolgimento dei

Servizi, darne tempestiva comunicazione ad ATS e ad individuare la soluzione

opportuna per ciascuna anomalia e/o problema.

2. L'ATS si impegna a:

- trasmettere all'AIT tutte le informazioni relative all'inserimento dei dati individuali

e/o variazioni, in caso di modifica, entro i tempi indicati al successivo art. 4 per

l'elaborazione dei cedolini, secondo schemi forniti dall'AIT;

- fornire ad AIT tutti i dati, anche di carattere amministrativo-contabile, necessari per lo svolgimento dei Servizi;
- garantire all'AIT la necessaria assistenza;
- fornire all'AIT, nei tempi e modalità definite da quest'ultima, le informazioni corrette e complete necessarie per la predisposizione dei cedolini, nei formati richiesti;
- espletare tutte le ulteriori attività di propria competenza che risultino necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.

3. L'ATS si assume la piena responsabilità in merito alla completezza ed alla correttezza dei dati che sono forniti all'AIT.

Articolo 4

Modalità di prestazione del servizio

1. L'AIT presterà il servizio affidatogli con organizzazione, personale e mezzi propri, secondo le disposizioni vigenti in materia per gli enti locali in genere.
2. L'AIT provvederà all'erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione secondo le seguenti modalità e termini:
 - elaborazione dei cedolini entro il giorno 20 di ogni mese. Nell'elaborazione viene compreso il salario accessorio, le assenze che comportano una riduzione stipendiale ed eventuali debiti, ricongiunzioni, riscatti, cessioni del quinto, i cui dati verranno inseriti sulla base dei prospetti di presenze/assenze mensili trasmessi dall'ATS entro il decimo giorno del mese successivo a quello di elaborazione;
 - predisposizione dei prospetti relativi al riepilogo dei mandati e delle reversali entro il giorno 27 del mese;
 - elaborazione dei modelli di dichiarazione (CU, 770, Irap, Conto Annuale) entro i

termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Corrispettivo del servizio e remunerazione del personale

1. Il contributo annuo dovuto da ATS ad AIT per i servizi di tenuta paghe e relativi adempimenti oggetto della presente Convenzione ammonta ad € 5.000,00 oltre IVA di legge. Tale servizio sarà reso da AIT, che utilizzerà proprio personale specializzato addetto al servizio gestione risorse umane, nonché il proprio software e le attrezzature necessarie sullo svolgimento del servizio.
2. Il corrispettivo annuo oltre IVA di legge sarà versato in due tranches di pari importo e precisamente: entro il 28/02 ed il 30/11 di ciascun anno di decorrenza del presente contratto.
3. Il personale dell'AIT da adibire al servizio in convenzione, sarà utilizzato in applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti locali ed in particolare l'art 15, comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999.
4. Le prestazioni di lavoro rese saranno remunerate mediante ponderazione della prestazione, in base a quanto stabilito dalle parti, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, a titolo di retribuzione accessoria, a norma dell'art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 01/04/1999.
5. Le attività svolte dal personale dell'AIT in attuazione della presente Convenzione saranno effettuate, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro, salvo specifici casi definiti dal Dirigente e/o responsabile di servizio e stabiliti nel Regolamento attuativo delle convenzioni richiamato in premessa.

Articolo 6

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale ed avrà efficacia dalla data di apposizione dell'ultima firma.

2. La Convenzione avrà durata di due anni. Alla scadenza può essere rinnovata per ulteriori 24 mesi, previo accordo scritto fra le parti.

Articolo 7

Recesso dalla Convenzione

1. Alle parti è riconosciuta la facoltà di recedere dalla Convenzione alla scadenza previa comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo posta certificata, almeno 2 mesi prima della scadenza.

2. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali ATS si obbliga a versare il relativo Contributo all'AIT.

Articolo 8

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016

1. I dati personali forniti da ATS sono raccolti per la gestione ed esecuzione della presente convenzione. L'AIT utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa.

2. L'AIT si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

3. I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità della presente convenzione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di

trattamento l'AIT cesserà ogni trattamento dei dati personali assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.

4. Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente convenzione è l'Autorità per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana sud con sede Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100-SIENA email: segreteria@atotoscanasud.it - PEC segreteria@pec.atotoscanasud.it

5. Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri, con sede in Firenze, viale Cosseria n. 28.

Articolo 9

Designazione Responsabile del trattamento dei dati

ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016

1. Considerato che in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, verranno affidati ad AIT trattamenti di dati personali di cui ATS risulta titolare, l'AIT stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 679/2016. L'incarico decadrà contestualmente e automaticamente, senza necessità di adozione di alcun formale atto di revoca, alla cessazione del rapporto contrattuale.

2. Il Responsabile del Trattamento riconosce che ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, assicurando in particolare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del GDPR 679/2016.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;

- predisporre e tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare del trattamento in conformità alla disciplina dettata dall'art. 30, paragrafo 2 del GDPR 679/2016. Tale registro, su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo;

- il Responsabile identifica e autorizza i propri collaboratori al trattamento dei dati personali fornendo agli stessi le precise istruzioni alle quali attenersi nel trattamento e nel rispetto delle procedure adottate dal medesimo. Il Responsabile dovrà vigilare e assicurare l'effettivo rispetto delle istruzioni e delle procedure curando e garantendo, nei confronti del titolare, il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati nonché l'osservanza da parte soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR 679/2016

- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016 tenendo conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- Il Responsabile, per i trattamenti di propria competenza, dovrà assistere il titolare del trattamento nei rapporti con l'Autorità di Controllo.

4. Al termine dell'incarico il Responsabile dovrà cessare ogni trattamento dei dati personali assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di all'articolo 28 Reg.UE 2016/679 e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Articolo 10

Controversie

1. Le parti concordano di definire con accordo consensuale qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, in caso di controversia il Foro competente è quello di Firenze.

Articolo 11

Registrazione e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art.2, Parte II, della Tariffa di cui al DPR 26/04/1986, n.131 "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", la presente convenzione non autenticata sarà registrata solo in caso d'uso a spese del richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, come prescritto dall'art.

2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. L'AIT provvederà al pagamento per intero dell'imposta di bollo con obbligo di ATS di rimborsare il 50% in occasione del pagamento previsto dall'art. 5 comma 6.

Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono la presente convenzione ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale e di marca temporale, la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

La validità della presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione

Per AIT – F.to A. Mazzei

Per ATS – F.to E. Tacconi